



COMUNE DI FERENTINO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA N. 25
Prot. 22262
Ferentino, 31.10.2017
ATTO N. 410

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, secondo quanto previsto dall'art. 54, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *"con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*.
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 485 che conferisce al Sindaco, nella qualità di Ufficiale di Governo, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento *"per prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali... omissis ...lo sfruttamento della prostituzione"*.

CONSIDERATO che nel territorio comunale e, in particolare, nella zona ASI, la prostituzione su strada, per la diffusione del fenomeno, pregiudica oggettivamente e sensibilmente le condizioni di vita dei cittadini, costituendo per essi fonte di grave turbativa ed insicurezza, come testimoniato dal gran numero di segnalazioni, denunce e iniziative tese a evidenziare la insostenibilità della convivenza col fenomeno;

CHE l'occupazione forzosa della strada e/o dei marciapiedi e/o rotatorie e spartitraffico da parte delle prostitute comporta, per i residenti e le attività commerciali e industriali prossimi a tali aree, la grave compressione della libertà di movimento e della legittima aspettativa di quieto vivere a causa di comportamenti o situazioni quali: offerte ai passanti di prestazioni sessuali; grida e schiamazzi, aggressioni verbali o fisiche tentati o consumati ai danni delle prostitute da parte di clienti e "protettori" delle stesse; rumori provocati da frenate e ripartenze delle automobili dei clienti, con le portiere d'auto chiuse con forza ed il conseguente, perdurante rumore durante la notte; sporcizia a terra a seguito della consumazione dei rapporti sessuali o del prolungato stazionamento in loco delle persone dedite al meretricio, che spesso espletano necessità fisiologiche, gettano rifiuti vari a terra o dentro a proprietà private;

- la recrudescenza del fenomeno, nelle forme già osservate in periodi precedenti, con elevata probabilità genererebbe in seno alla cittadinanza disagio ed allarme nonché la propensione ad organizzare forme spontanee ed autogestite di controllo del territorio, con il rischio concreto di dare luogo a episodi di grave conflittualità;

RILEVATO che il fenomeno ed i gravissimi effetti di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica si sono manifestati con una specifica, particolare intensità lungo le zone periferiche della città con particolare riferimento alla zona industriale;

RAVVISATA quindi la necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente intensificarsi ed estendersi determinando effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell'interesse della comunità;

ATTESO che conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Frosinone;

ORDINA

a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, per le esigenze di sicurezza pubblica descritte in narrativa, su tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque:

- 1) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con la semplice fermata al fine di contrattare il soggetto dedito al meretricio, nonché con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;
- 2) di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto 1) e/o di concordare con gli stessi l'acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento;
- 3) alla guida di veicoli, all'interno del sistema viario della zona ASI, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, ivi compresa la sosta e/o la fermata, per motivi diversi rispetto all'ingresso o all'uscita, ovvero al carico e/o scarico di merci, destinate agli opifici ove insistono attività industriali, commerciali o di terziario ubicate in prossimità della sede stradale, al fine di porre in essere i comportamenti descritti al punto 2).

Le violazioni previste a punti precedenti comportano l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 30,04,1992, (Nuovo Codice della Strada).

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni previste ai sopra riportati punti 1 e 2 sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.**

In alternativa all'assoggettamento alla sanzione stabilita nella presente ordinanza ed anche in coerenza con il dettato dell'art. 18 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero;

DISPONE

che qualunque fatto o atto ritenuto rilevante ai fini fiscali, riscontrato dall'agente accertatore nei confronti di chicchessia, nell'ambito dell'attività di controllo e/o di accertamento di cui alla presente ordinanza, sarà portato a conoscenza - a cura dell'organo cui appartiene l'agente accertatore - unitamente alla copia del verbale di accertamento, qualora contestato, all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Frosinone, Ufficio Controlli Palazzo SIF Località Le Fornaci, nonché al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, al fine di consentire la valutazione, da parte di tali organi, in merito agli accertamenti fiscali di competenza;

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza abbia decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2017;
- che sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Frosinone, al Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, al Comando

Provinciale Guardia di Finanza di Frosinone, al Comando di Polizia Locale.
Ai sensi dell'art. 3 della L, 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.



IL SINDACO

Avv. Antonio Pompeo